



# REGOLAMENTO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI RILEVANTI EX ART.136 TUB

**Ediz. marzo 2024**

**Modalità di gestione del documento**

Redatto da:	Ufficio SEG / Servizio GOVREL
Verificato da:	TLD ORGAN CS AMMIN TLD COMPLY TDL ERISK CS CREDI
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione 08/03/2024
Norme abrogate:	--
Macro-Processo di riferimento	Operazioni con parti collegate e soggetti collegati
Riferimenti normativa interni	--

**Cronologia delle revisioni**

Numero versione	Data approvazione	Principali interventi di aggiornamento
0.0	Edizioni precedenti non mappate	
1.0	25/02/2021	
2.0	08/07/2021	Recepimento SHRD2
3.0	20/01/2022	Recepimento definizione parte correlata ex art. 88 CRDV
4.0	08/03/2024	Inserimento di specifiche per ciò che concerne l'ambito di applicazione della disciplina ex art. 136 TUB.

**Elenco Funzioni e ruoli interessati**

Nome convenzionale Funzione	Struttura Organizzativa
<b>Corporate Governance e Relazioni Esterne</b>	Servizio GOVREL (Corporate Governance e Relazioni Esterne) – Ufficio SEG (Segreteria Generale)
<b>Compliance</b>	Servizio COMPLY (Compliance)
<b>Risk Management</b>	Servizio ERISK (Enterprise Risk)
<b>Amministrazione</b>	Servizio AMMIN (Amministrazione)
<b>Compensation Policy</b>	Ufficio CPO (Compensation Policy)

---

## INDICE

Sezione I - Introduzione, definizioni ed identificazione delle parti correlate e dei soggetti collegati .....	5
Art.1 - Premessa.....	5
Art.2 - Finalità .....	6
Art.3 – Ambito di applicazione .....	6
Art.4 – Definizioni .....	7
Art.5 – Identificazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB.....	11
Sezione II .....	12
Esenzioni .....	12
Art.6 – Operazioni di Importo Esiguo ed Operazioni Ordinarie.....	12
Art.7 – Operazioni Infragruppo .....	12
Art.8 - Casi e facoltà di esenzione e deroga: altre fattispecie di disapplicazione delle previsioni del Regolamento .....	13
Art. 9 - Provvedimenti retributivi ad Amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo CREDEM .....	13
Art. 10 – Casi e facoltà di esenzione e deroga: obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell’articolo 136 del TUB .....	14
Sezione III .....	15
Competenze deliberative e consultive .....	15
Art.11 – Competenze deliberative .....	15
Art.12 – Attività del Comitato Amministratori Indipendenti .....	15
Sezione IV .....	16
Regole operative.....	16
Art.13 – Istruttoria delle Operazioni .....	17
Art.14 - Delibera delle Operazioni .....	17
Art.15 - Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate.....	19
Art.16 - Delibere quadro – adozione e rendicontazione .....	19
Art.17 - Presidi per Operazioni concluse che generano perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.....	19
Art.18 - Limiti alle attività di rischio.....	19
Art.19 - Comunicazioni periodiche agli organi sociali.....	20
Art.20 - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate.....	21
Art.21 - Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza .....	22
Art.22- Informativa contabile .....	23
Art.23- Informativa <i>price sensitive</i> .....	23
Art.24 – Disposizioni a società controllate .....	23
Sezione V.....	24
ART. 136 TUB.....	24
Art.25 – Obbligazioni degli esponenti bancari .....	24

---

Art.26 – Fattispecie rilevanti.....	24
Art.27 – Delibera ai sensi dell’art. 136 TUB .....	25
Sezione VI .....	25
Controlli.....	25
Art.28 – Controlli .....	25
Sezione VII .....	25
Disposizioni relative all’Art. 88 della direttiva (UE) 2013/36.....	25
Art.29 – Prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate .....	25

---

## Sezione I - Introduzione, definizioni ed identificazione delle parti correlate e dei soggetti collegati

---

### Art.1 - Premessa

Il presente Regolamento è destinato a tutte le Società del Gruppo CREDEM ed è redatto ai sensi delle seguenti principali fonti normative esterne:

- art. 2391-bis del Codice civile,
- Regolamento Consob 17221 e successive modificazioni, relative Comunicazioni Consob e Codice approvato dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice");
- D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico Bancario" (di seguito TUB), art. 53 co. 4 "Vigilanza regolamentare", art. 136 "Obbligazioni degli esponenti bancari";
- Circolare 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Cap. 11 (di seguito anche "Normativa Banca d'Italia" o "Circolare Banca d'Italia") in tema di "Attività di Rischio e Conflitti di Interesse nei Confronti di Soggetti Collegati";
- Circolare 229 Tit. II – Cap. 3 Obbligazioni degli Esponenti, per le parti in vigore.
- Art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate, recepita con l'atto di emanazione del 35° Aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013;

In coerenza con quanto statuito dall'art. 154 bis TUF, il presente Regolamento è stato condiviso con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari al fine di assicurare un coordinamento con le procedure amministrative e contabili.

Ai fini della gestione dei conflitti di interesse rilevano altresì, in quanto complementari al presente Regolamento, altre disposizioni interne di ciascuna società del Gruppo, ove applicabili, in particolare:

- 1) la regolamentazione concernente il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dei Comitati interni Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda
  - l'obbligo degli amministratori di dare notizia, nell'ambito della discussione riguardante singole deliberazioni, di ogni interesse che abbiano in tali operazioni (art. 2391 c.c.);
  - l'obbligo degli amministratori di astenersi dal voto nei casi di effettiva sussistenza di un conflitto di interesse (art. 53 co. 4 TUB e art. 6 co. 2-novies TUF);
- 2) il rispetto del divieto di "interlocking directorate";
- 3) lo Statuto sociale, per quanto riguarda l'obbligo degli amministratori di riferire al Collegio Sindacale, fra l'altro, sulle operazioni effettuate in potenziale conflitto di interesse;
- 4) la regolamentazione concernente gli Amministratori Indipendenti e, in generale, la regolamentazione in materia di requisiti e criteri di idoneità alla carica degli esponenti aziendali che tiene conto, con riguardo alle banche del Gruppo, degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper da BCE;
- 5) i codici di comportamento interno, per quanto concerne l'assunzione di cariche sociali o associative esterne al Gruppo Credem, lo svolgimento o la partecipazione ad attività economiche o commerciali o la prestazione d'opera a favore di terzi nonché i limiti alle operazioni personali;
- 6) la regolamentazione settoriale in materia di gestione dei conflitti di interesse nella prestazione di: servizi ed attività di investimento, servizi accessori; servizio di gestione collettiva; attività assicurativa; servizi di intermediazione assicurativa.

Ogni modifica o integrazione del presente Regolamento è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Credem ("CA"), secondo il seguente iter:

- a. proposta da parte dell'Ufficio Segreteria Generale, previo coinvolgimento delle strutture interne interessate;
- b. analitico e motivato parere vincolante del Comitato Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale;
- c. approvazione del CA.

La revisione del presente Regolamento deve essere effettuata almeno con cadenza triennale. Anche in assenza di modifiche proposte, l'esito della revisione è comunque sottoposto al Comitato di Amministratori Indipendenti e al CA.

Il presente Regolamento e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito Internet della società [www.credem.it](http://www.credem.it), fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile.

---

---

## Art.2 - Finalità

Il presente Regolamento:

- definisce le regole e le modalità volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate, in conformità alla disciplina rilevante, quale che sia la competenza deliberativa sulle stesse;
- disciplina le Operazioni con Soggetti Collegati e mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali del Gruppo CREDEM possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative a determinate tipologie di transazioni, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione del Gruppo medesimo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per azionisti e depositanti;
- declina le regole concernenti le obbligazioni degli Esponenti bancari ex art. 136 TUB.

Definisce le modalità e gli adempimenti necessari ad assicurare i presidi di informativa e documentazione previsti in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate in attuazione dell'art. 88 della Direttiva UE 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V).

In particolare, il presente Regolamento disciplina:

- i criteri per la rilevazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e in particolare quelle da considerare "Operazioni di Maggiore Rilevanza";
- i casi di esenzione cui CREDEM e le società del Gruppo intendono fare ricorso nonché i casi di deroga, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri Soggetti Collegati/Parti Correlate;
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattazione e della deliberazione delle Operazioni, distinguendo tra Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti;
- ruoli e compiti delle diverse componenti del Gruppo CREDEM, per quanto attiene ai processi disciplinati;
- i presidi da applicare alle Operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- regole specifiche per le operazioni di competenza assembleare e per il ricorso alle delibere quadro;
- le scelte effettuate dal Gruppo Credem con riguardo alle opzioni rimesse agli emittenti dal Regolamento Consob;
- le modalità di delibera delle operazioni ex art. 136 TUB;
- il perimetro di applicazione della disciplina prevista dall'art. 88 della Direttiva UE 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V).

---

## Art.3 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- alle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente da CREDEM nonché alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate;
- alle Operazioni con Soggetti Collegati realizzate da CREDEM ed alle Operazioni effettuate da società controllate con Soggetti Collegati del Gruppo Bancario CREDEM, quando siano assoggettate ad esame preventivo o approvazione da parte della Capogruppo in forza della normativa interna vigente;
- ai sensi dell'art. 136 del TUB, alle obbligazioni contratte e agli atti di compravendita compiuti, direttamente od indirettamente, dagli Esponenti delle banche del Gruppo con la banca nella quale rivestono l'incarico;
- alle operazioni rientranti nel disciplina prevista dall'art. 88 della Direttiva UE 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V) secondo le modalità e nei limiti declinati dal successivo art. 29 del presente Regolamento.

Il Regolamento è trasmesso dalla Capogruppo alle **società controllate**, unitamente ad eventuali ulteriori direttive ed istruzioni coerenti con lo stesso, affinché lo recepiscano e ne assicurino la puntuale osservanza in conformità a quanto stabilito all'art. 23 (disposizioni a società controllate).

Gli organi amministrativi delle Società Controllate, pertanto, devono impartire opportune istruzioni alle funzioni competenti affinché le medesime adempiano a quanto previsto dal presente Regolamento a carico delle Società Controllate stesse e dei loro Organi e funzioni.

Le predette Società assicurano che di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati/Parti Correlate da esse compiute sia mantenuta apposita completa e aggiornata archiviazione.

---

---

## Art.4 – Definizioni<sup>1</sup>

Tenuto conto di quanto previsto dalla vigente normativa (cui si fa rinvio per quanto di seguito non definito), ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono per:

- A. "Amministratore Indipendente": componente del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF, dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB, o da altra norma tempo per tempo vigente, nonché dal Codice. Per la declinazione puntuale del suddetto requisito di indipendenza il Gruppo CREDEM applica specifiche linee guida.
- B. "Amministratore non Correlato": amministratore che, rispetto ad una specifica Operazione, non sia controparte dell'Operazione o Soggetto Connesso della controparte
- C. "Amministratore coinvolto nell'operazione": amministratore di società con azioni quotate in mercati regolamentati, banche, soggetti abilitati, che abbia nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, **in conflitto** con quello della società;
- D. "Attività di Rischio": si rinvia alla definizione di cui alle disposizioni emanate da Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti dei soggetti collegati".
- E. "Banca" ovvero "Capogruppo": il Credito Emiliano S.p.A. (CREDEM).
- F. "CA": il Consiglio di Amministrazione di CREDEM.
- G. "Comitato Amministratori Indipendenti": Comitato Consiliare composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo, preposto al rilascio dei pareri in tema di operazioni con parti correlate e soggetti collegati salvo per le operazioni aventi ad oggetto i provvedimenti retributivi nei confronti di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche.
- H. "Controllo": nozione di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB, che include:
  - 1. i casi previsti dall'art. 2359 del c.c., commi primo e secondo;
  - 2. il controllo derivante da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
  - 3. i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
  - a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa: tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;
  - b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- I. "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate / soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. Si considerano altresì equivalenti a quelle di mercato le condizioni applicate ad operazioni e servizi resi a esponenti aziendali e dirigenti con responsabilità strategiche, che siano dipendenti di società del Gruppo, se tali condizioni sono quelle in uso per la generalità dei dipendenti e dei loro familiari.
- J. "Esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. Ai sensi dell'art. 136 TUB si considerano esponenti aziendali:
  - a. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b. i componenti del Collegio Sindacale (anche supplenti);
  - c. il Direttore Generale o comunque i soggetti che ricoprono cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.
- K. "Dirigenti con Responsabilità Strategiche": soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società. Si considerano a tal fine Dirigenti con Responsabilità Strategiche:
  - i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;

---

<sup>1</sup> Si richiamano l'Appendice al Regolamento CONSOB (riportante un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24) e le ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

- i componenti del Collegio Sindacale (membri effettivi) della Società;
  - il Direttore Generale della Società e i soggetti che ricoprono cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale;
  - i componenti della Direzione Centrale della Società;
  - a prescindere dall'appartenenza alla Direzione Centrale della società, i soggetti che ricoprono i ruoli seguenti: Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Responsabile Business Unit Commerciale e Responsabile Business Unit Finanza, Dirigente Coordinatore delle aree Amministrazione, Corporate Governance e Relazioni Esterne e Governo del Valore, Capo Servizio preposto all'area Crediti, Capo Servizio preposto all'area Organizzazione;
  - i Responsabili delle Funzioni di controllo della Società;
- L. "Funzione Istruttorie": la funzione della Società o delle Società Controllate che di volta in volta, per competenze e attribuzioni, provvede all'attività di istruttoria dell'Operazione. La Funzione Istruttoria, nello specifico, è responsabile della completezza, accuratezza ed esaustività del set documentale ed informativo necessario affinché gli organi preposti possano assumere la deliberazione concernente l'operazione.
- M. Gruppo Credem: l'insieme delle Società Controllate avente come Capogruppo Credito Emiliano SpA; ai soli fini del presente regolamento, Credito Emiliano Holding SpA si intende Società appartenente al Gruppo Credem.
- N. "Influenza Notevole": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità partecipata senza averne il controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'Assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. La suddetta percentuale è ridotta al 10% del capitale sociale (o dei diritti di voto in assemblea ordinaria o in un altro organo equivalente della società partecipata) nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. In caso di possesso inferiore alla predetta soglia del 20% (10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati), si presume che il soggetto partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza possa essere chiaramente dimostrata tenendo conto di ogni circostanza rilevante e in particolare dei seguenti indici:
- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
  - (b) la partecipazione alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzioni di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
  - (c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le Operazioni di Maggiore Rilevanza - tra la partecipante e la partecipata;
  - (d) l'interscambio di personale manageriale;
  - (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
- O. "Intermediari vigilati": le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti all'albo dall'art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento che fanno parte del Gruppo Bancario CREDEM e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato.
- P. "Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate": le Operazioni effettuate da Società Controllate con Parti Correlate o Soggetti Collegati di CREDEM, per la cui realizzazione sia previsto un esame preventivo o un'approvazione preventiva della Banca in forza della normativa interna vigente.
- Q. "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni con Soggetti Collegati" ovvero "Operazioni": le transazioni con Parti Correlate/Soggetti Collegati che comportino assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, effettuate da CREDEM ovvero dalle Società Controllate con le Parti Correlate/Soggetti Collegati di CREDEM, ivi incluse:
- le operazioni di fusione, e di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate/Soggetti Collegati;
  - la sottoscrizione di aumenti di capitale effettuati da Parti Correlate/Soggetti Collegati;
  - le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli Esponenti aziendali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, salve le esenzioni espressamente previste.
- Non si considerano Operazioni:



- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, dalla Banca Centrale Europea o dal *Single Resolution Fund*, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, dalla Banca Centrale Europea o dal *Single Resolution Fund* nell'interesse della stabilità del Gruppo.

R. "Operazioni di importo esiguo":

- Operazioni i cui importi utilizzati per il calcolo degli indici di rilevanza, eventualmente applicabili, non eccedono la soglia di
  - i. Euro 850.000,00, in caso di Parti Correlate/Soggetti Collegati diversi da persone fisiche,
  - ii. Euro 200.000,00, in caso di Parti Correlate/Soggetti Collegati persone fisiche.

In caso di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con una stessa controparte, il loro valore è cumulato ai fini della determinazione del controvalore rilevante per le operazioni di importo esiguo.

In nessun caso sono considerate "Operazioni di importo esiguo" le operazioni che generano perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

S. "Operazioni di maggiore rilevanza": Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, superi la soglia del 5%:

- a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo.

Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. In caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal valore attuale delle commissioni/canoni.

- b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo consolidato di CREDEM. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da CREDEM; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo consolidato di CREDEM. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da CREDEM, ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa controparte, il loro valore è cumulato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Le operazioni di maggiore rilevanza non possono mai essere considerate operazioni ordinarie.

T. "Operazioni di minor rilevanza": Operazioni con Parti Correlate/Soggetti collegati diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.

- U. "Operazioni Infragrupo": le operazioni concluse con o tra società controllate, anche congiuntamente, ovvero con società collegate.
- V. "Operazioni Ordinarie": le Operazioni, diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza, che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria e che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
- Per "attività operativa" si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".
- Per la qualificazione di "ordinario esercizio" occorre tenere conto di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.
- W. Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.
- X. Parte Correlata non Finanziaria: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri iii. e iv. della definizione di "Parte Correlata"<sup>2</sup> che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della disciplina delle partecipazioni detenibili;
- Y. Parti Correlate: i soggetti come definiti dalla Consob (Reg. n. 17221 e successive modificazioni);
- Z. Soci non correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai Soggetti Correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Banca;
- AA. Soggetti Collegati: l'insieme delle Parti Correlate e Soggetti Connessi come definiti dalla Banca d'Italia individuati dalla Capogruppo e valevoli per tutte le Società del Gruppo;
- BB. Soggetti connessi:
- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
  - i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai punti ii. e iii. della relativa definizione<sup>3</sup>, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
  - gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- CC. Stretti familiari: quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati dalla persona interessata nei loro rapporti con la Società, tra cui:
- i figli e il coniuge o il convivente;
  - i figli del coniuge o del convivente;
  - le persone a carico della persona, del coniuge o del convivente;
  - i genitori, i nonni, i fratelli ed i nipoti.
- DD. Interessi significativi: sono considerati interessi significativi almeno:
- le partecipazioni al capitale, diverse da quelle fra società del Gruppo, che comportino l'esercizio di influenza notevole (sempre che la medesima relazione partecipativa non costituisca l'unica ragione di assunzione della qualifica di Soggetto Collegato di Gruppo);
  - la presenza di sistemi di remunerazione degli amministratori o dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Capogruppo CREDEM che dipendono in misura rilevante (oltre il 25% della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti dalle Società Controllate o collegate - con le quali l'operazione è svolta - anche per il tramite di siffatta operazione.
- Non si considerano invece interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione tra società diverse di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

---

<sup>2</sup> 2. Il partecipante. 3. Il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri. 4. Una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

<sup>3</sup> v. nota 1.

EE. Operazioni omogenee / realizzate in esecuzione di un disegno unitario: si considerano omogenee le operazioni assimilabili per forma tecnica e per controparte (o per controparti tra loro collegate e contestualmente Parti Correlate o Soggetti Collegati di CREDEM); si considerano realizzate in esecuzione di un disegno unitario le operazioni che si prospettino quale attuazione di un preciso e concreto programma diretto alla realizzazione di un obiettivo unitario<sup>4</sup>.

FF. Soggetti Rilevanti ex. art 136 TUB:

- gli Esponenti aziendali di banche del Gruppo Credem;
- le società controllate dall'Esponente aziendale di banche del Gruppo Credem (controllo ai sensi dell'art. 23 TUB, controllo congiunto e influenza dominante);
- le società/enti per le cui obbligazioni l'Esponente aziendale di banche del Gruppo Credem sia tenuto a rispondere personalmente ed illimitatamente (ad esempio società di persone, associazioni professionali, società tra professionisti, società di capitali di cui l'Esponente aziendale sia unico azionista a meno che fruisca della responsabilità limitata in ragione dell'integrale versamento del capitale e della pubblicità nel registro delle imprese)
- società fiduciaria che opera sulla base di un mandato dell'esponente;
- le controparti che, in base alla valutazione del CA specificamente informato sul punto, operano indirettamente per conto dell'Esponente aziendale (ad esempio, in linea di principio, il coniuge o altro familiare a carico dell'Esponente).

La definizione "parti correlate" e "operazioni con parti correlate" nonché le ulteriori definizioni alle stesse funzionali, contenute nel presente regolamento, si intendono modificate per effetto di sopravvenute modifiche dei principi contabili internazionali che si applicano nelle more della formale modifica del regolamento.

I richiami e le citazioni dei principi contabili internazionali contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente degli stessi.

---

## **Art.5 – Identificazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB**

L'Ufficio Segreteria Generale di Credem:

- procede all'identificazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB sulla base delle informazioni e dei documenti richiesti e ricevuti o comunque già disponibili secondo l'iter di seguito descritto;
- trasmette semestralmente agli Esponenti aziendali/ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di CREDEM, della controllante CREDEM HOLDING e delle altre componenti del Gruppo, anche avvalendosi della collaborazione di unità organizzative che svolgono compiti di segreteria presso le società appartenenti al Gruppo Credem, uno schema di dichiarazione delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB o, comunque, uno schema di attestazione di conferma delle informazioni rilasciate in precedenza qualora non siano intervenute variazioni rispetto alla situazione rappresentata con l'ultima dichiarazione rilasciata. Lo schema di dichiarazione viene inviato in ogni caso al momento della nomina;
- verifica la ricezione dei suddetti schemi o attestazioni debitamente compilate e firmate e procede all'alimentazione del Registro delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/ delle Società
- con riferimento all'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti ex art. 136 TUB trasmette al Servizio CREDI le informazioni utili all'aggiornamento dell'elenco con frequenza semestrale e in ogni caso, ogni qualvolta sia stata informata di eventuali variazioni;
- aggiorna le Liste delle Parti Correlate/Soggetti Collegati/ con frequenza semestrale e in ogni caso, ogni qualvolta sia stata informata di eventuali variazioni.

Ai fini dell'aggiornamento delle Liste, gli Esponenti aziendali e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono tenuti a comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulle dichiarazioni rese tramite lo schema di dichiarazione o attestazione.

La Segreteria Generale anche sulla base di informazioni già in proprio possesso relative alla struttura del Gruppo provvede ad aggiornare le liste.

---

<sup>4</sup> Ad esempio, non si ravvisa un disegno unitario tra la concessione di un credito, l'assegnazione di un incarico di consulenza o una locazione attiva o passiva.

L'Ufficio Contabilità Generale di Credem presidia l'aggiornamento nel tempo della definizione di parti correlate e operazioni con parti correlate (e le altre definizioni ad essa funzionali: influenza notevole, dirigenti con responsabilità strategiche, stretti familiari) contenuta negli IAS/IFRS, dandone tempestiva informativa alla Segreteria Generale per l'immediata attivazione dell'iter di variazione delle Liste e/o della documentazione adottata in materia. Resta fermo che rileverà ai fini dell'applicazione delle procedure la definizione di parti correlate in vigore al momento di avvio di trattative di eventuali operazioni.

In generale, il Gruppo CREDEM pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, nonché a verificarne l'accuratezza e la completezza (per il processo di censimento si rimanda al dettaglio del Manuale Operativo), a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità, ai sensi dell'art. 137 del TUB.

La Lista delle Parti Correlate/Soggetti Collegati è a disposizione delle funzioni competenti della Società e delle Società Controllate e dalle stesse utilizzata, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

In tale ambito il compito di individuare e monitorare il perimetro di riferimento e le relazioni tra le proprie controparti, rientranti nella definizione di Soggetti Collegati, nonché tra queste e il Gruppo Bancario CREDEM, è assegnato alle competenti funzioni interne preposte all'area Crediti della Capogruppo e delle società controllate.

Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi del presente Regolamento, vengono censiti anche gli "affini fino al secondo grado" di una Parte Correlata e tali informazioni vengono tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. Si intendono quali affini fino al secondo grado i suoceri, i generi, le nuore ed i fratelli/sorelle del coniuge, come previsto dall'art. 78 del Codice Civile.

---

## Sezione II

### Esenzioni

---

#### Art.6 – Operazioni di Importo Esiguo ed Operazioni Ordinarie

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 136 del TUB (si veda in particolare l'art. 25 del presente Regolamento):

- le **Operazioni di Importo Esiguo** non sono soggette all'applicazione del presente Regolamento.
- nel caso di **Operazioni Ordinarie** non si applicano le procedure previste dal presente Regolamento.

Le Operazioni che superano la c.d. soglia di esiguità sono in linea di massima non considerate Operazioni Ordinarie, fatta salva specifica documentazione attestante la verifica delle caratteristiche di cui al punto "U" dell'articolo 4; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In particolare per le Operazioni Ordinarie devono comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'Operazione; è possibile far riferimento a criteri elaborati, e opportunamente formalizzati, in via preventiva dalla Banca (per indicazioni di dettaglio si fa rinvio alle disposizioni del Manuale Operativo);
- sono previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste Operazioni, anche da parte del Comitato di Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi (si veda art. 19).

**Il Gruppo Credem non si avvale dell'esenzione di cui al presente articolo in relazione alle operazioni di maggiore rilevanza.**

Non sono mai considerate Operazioni di Importo Esiguo e/o Ordinarie, le Operazioni che generano perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

---

#### Art.7 – Operazioni Infragruppo

Ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle Operazioni Infragruppo.

---

La Funzione Istruttoria è tuttavia tenuta a verificare l'eventuale appartenenza dell'Operazione alla categoria delle Operazioni Infragrupo e, nel caso in cui il controvalore superi le soglie di esiguità, la sussistenza o meno di interessi significativi. Qualora l'operazione infragrupo sia per controvalore entro le soglie di esiguità ovvero conclusa in proprio:

- da Credem con società del gruppo bancario controllate in misura totalitaria, direttamente o attraverso altra società del gruppo bancario;
- da qualunque società del gruppo bancario con altra società del gruppo bancario controllata dalla stessa in misura totalitaria, direttamente o indirettamente,

la verifica di eventuali interessi significativi non deve essere effettuata.

La delibera relativa all'Operazione Infragrupo deve rappresentare le risultanze riportate dalla Funzione Istruttoria e le determinazioni in merito alla fattispecie degli "interessi significativi".

Sono inoltre previsti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, per i quali si rinvia all'art. 19 lett. D punto b.

---

## **Art.8 - Casi e facoltà di esenzione e deroga: altre fattispecie di disapplicazione delle previsioni del Regolamento**

Le disposizioni di cui al presente Regolamento non troveranno applicazione in relazione:

- alle deliberazioni dell'Assemblea di cui all'articolo 2389, 1° comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai componenti del CA e del Comitato Esecutivo, alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ex articolo 2389, 3° comma, del Codice Civile, né alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- alle operazioni deliberate dalla società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
  - a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
  - b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico.

Fermo restando l'obbligo di fornire nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni previste nell'Articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, le disposizioni di cui al presente Regolamento non troveranno altresì applicazione in relazione alle seguenti operazioni:

- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni, diverse da quelle assembleari, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:
  - a) CREDEM adotti una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
  - b) nella definizione della politica di remunerazione sia coinvolto il Comitato Consiliare Remunerazioni di Gruppo costituito da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti di CREDEM;
  - c) tutte le remunerazioni assegnate siano individuate in conformità con tale politica e quantificate sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

Le disposizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto in tema di informazione al pubblico definito dall'art. 5 del Regolamento Consob, non si applicano alle operazioni realizzate sulla base di:

- i. istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
- ii. disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

---

## **Art. 9 - Provvedimenti retributivi ad Amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo CREDEM**

Per le operazioni in oggetto viene fissata una specifica soglia di esiguità ad Euro 200.000. Entro tale soglia, si riterrà operante l'esclusione dell'applicazione di particolari procedure deliberative rafforzate.

Resta inteso che per la specifica fattispecie oggetto del presente articolo non troveranno applicazione cumuli fra provvedimenti non omogenei, quali aumenti di singole componenti della retribuzione fissa e assegnazione di remunerazione variabile. Ai fini della determinazione del controvalore dei provvedimenti che incidono sulla componente fissa, l'aumento della stessa si considera in ragione d'anno.

Qualora i provvedimenti retributivi in oggetto superino la soglia di Euro 200.000, classificandosi quindi come **operazione di minore rilevanza**, si renderà necessario raccogliere il **parere non vincolante del Comitato Consiliare Remunerazioni di Gruppo**, idoneo in termini di competenze e composizione - ai sensi della normativa vigente - a rilasciare i pareri in questione nonché a fornire nel continuo rendiconto al Consiglio di Amministrazione delle deliberazioni di volta in volta assunte.

L'ufficio CPO - Compensation Policy alimenta apposito registro relativo alle operazioni rientranti nella fattispecie, a prescindere dall'importo, del presente articolo.

---

## **Art. 10 – Casi e facoltà di esenzione e deroga: obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 136 del TUB**

**Nel caso di operazioni** soggette alla normativa speciale in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo **136 del TUB**, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari, [fatte salve in quanto compatibili le previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere (c), (e) ed (f), nonché all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob e quanto previsto in tema di informazione al pubblico definito dall'art. 5 del Regolamento Consob], si applica quanto di seguito indicato.

In particolare, nel caso di operazioni che superano la soglie di esiguità e/o non ordinarie:

- con riferimento alla fase pre-deliberativa,
  - i. deve essere fornita, con un congruo anticipo, completa ed adeguata informativa al Comitato di Amministratori Indipendenti sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.);
  - ii. il Comitato non è vincolato a fornire un parere sull'operazione, e potrà comunque esprimersi qualora i componenti lo ritenessero opportuno;
  - iii. il Comitato di Amministratori Indipendenti rappresenta le lacune o le inadeguatezze riscontrate al Consiglio di Amministrazione;
  - iv. il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della banca, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta esterni al Comitato;
  - v. in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, in aggiunta a quanto sopra esposto, il Comitato di Amministratori Indipendenti è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato, ed ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- con riferimento alla fase deliberativa,
  - i. salva l'applicazione dell'art. 2391 c.c., il Consiglio di Amministrazione delibera con l'astensione dell'interessato (sempre, anche in caso di mancato conflitto di interessi) e all'unanimità dei restanti presenti;
  - ii. la deliberazione è presa col voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, che può constare dal verbale consiliare ovvero da un diverso documento scritto che, in tale ultimo caso, deve essere sottoscritto dai Sindaci; laddove alla riunione consiliare risulta essere stato assente anche un solo Sindaco, prima di dare esecuzione all'operazione occorre ottenere separatamente il suo parere favorevole, che può constare dalla specifica indicazione riportata in calce al verbale consiliare all'uopo sottoscritta dal/dai Sindaco/ci mancante/ti; il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale non è necessario nella sola ipotesi nella quale il Sindaco sia direttamente interessato all'operazione, nel qual caso si reputa sufficiente il voto favorevole rilasciato dai soli componenti del Collegio Sindacale non interessati dall'operazione;
  - iii. la delibera dell'operazione deve tenere debito conto dell'eventuale parere non vincolante fornito dagli Amministratori indipendenti e fornire adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la banca, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Per l'applicazione puntuale dell'iter deliberativo per operazioni con soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 del TUB, si veda in particolare la "Sezione V - ART. 136 TUB".

---

## Sezione III

### Competenze deliberative e consultive

---

#### Art.11 – Competenze deliberative

Il Consiglio di Amministrazione è competente – in via esclusiva – per:

- i. la deliberazione delle **Operazioni di Maggior Rilevanza**, anche in deroga alle delibere o alle normative interne della società tempo per tempo in essere, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea. La delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere presa previo parere motivato e favorevole del Comitato di Amministratori Indipendenti;
- ii. l'adozione di **Delibere Quadro** in tema di Operazioni con Soggetti Collegati/Parti Correlate (cfr. art. 15), anche in deroga alle delibere o alle normative interne della società tempo per tempo in essere, previo:
  - a) motivato e non vincolante parere del Comitato di Amministratori Indipendenti (reso secondo quanto previsto dall'art. 11), qualora le Operazioni omogenee oggetto della Delibera Quadro rientrino per ammontare massimo fra quelle di Minor Rilevanza;
  - b) motivato parere favorevole del Comitato di Amministratori Indipendenti (reso secondo quanto previsto dall'art. 11), qualora le Operazioni omogenee oggetto della Delibera Quadro rientrino per ammontare massimo fra quelle di Maggior Rilevanza;
- iii. la deliberazione della proposta relativa alle eventuali Operazioni di competenza assembleare.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, è competente:

- i. per la deliberazione – su proposta del Consiglio di Amministrazione – delle Operazioni di Minore e di Maggior Rilevanza ad essa riservate dalla legge, da regolamenti o dallo statuto;
- ii. per l'autorizzazione – su proposta del Consiglio di Amministrazione – delle Operazioni di Maggior Rilevanza in presenza di un parere negativo del Comitato Amministratori Indipendenti.

Fermi restando gli eventuali obblighi derivanti dalla sussistenza di interessi nell'Operazione da parte dei soggetti deliberanti, restano in vigore le competenze per materia o per valore contenute nelle delibere e nelle normative della società tempo per tempo vigenti, con riferimento alle:

- i. Operazioni di Minore Rilevanza;
  - ii. Operazioni Ordinarie;
  - iii. singole Operazioni ascrivibili a quelle contemplate nelle Delibere Quadro;
- fermi gli obblighi di motivazione e di informativa di cui al presente Regolamento.

I verbali delle deliberazioni di approvazione devono riportare le motivazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

---

#### Art.12 – Attività del Comitato Amministratori Indipendenti

Il Comitato di Amministratori Indipendenti formula i pareri di propria competenza, ai sensi delle proprie norme di funzionamento, a maggioranza dei suoi componenti.

La Funzione Istruttoria è chiamata a fornire al Comitato di Amministratori Indipendenti ogni informazione / documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dello stesso.

Ogni componente del Comitato, non appena in possesso di sufficienti informazioni per procedere ad un'attendibile valutazione in merito ad una Operazione, deve dichiarare l'eventuale esistenza di conflitti di interesse e/o rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione. Qualora si ravvisi tale situazione, il componente non partecipa né assiste alle sedute dedicate alle comunicazioni, discussioni o deliberazioni riguardanti l'Operazione medesima. In questo caso è richiesto che gli altri membri del Comitato esprimano parere unanime in merito all'Operazione. Nel caso in cui nell'ambito del Comitato vi sia più di un componente in conflitto di interesse e/o in rapporto di correlazione in relazione all'Operazione, la formulazione del parere sarà in capo all'unico Amministratore non correlato.

---



Con riferimento alle **operazioni di minore rilevanza**, il Comitato, attraverso la ricezione con almeno tre giorni di anticipo di informazioni complete e adeguate sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.), esprime preventivamente un **parere motivato non vincolante** sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Tale parere, allegato al verbale della riunione del Comitato, viene inviato dallo stesso all'organo competente a deliberare l'Operazione. In caso di delibera preceduta da un parere negativo del Comitato, deve essere data informativa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale delle Operazioni approvate.

Durante la fase pre-deliberativa, il Comitato di Amministratori Indipendenti rappresenta le lacune o le inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare (CA, Comitato Esecutivo, Direttore Generale ed altri organi deliberanti).

Per le operazioni aventi ad oggetto i provvedimenti retributivi di cui all'art. 9, le funzioni del Comitato sono svolte dal Comitato Consiliare Remunerazioni di Gruppo.

Con riferimento alle **Operazioni di maggiore rilevanza**, in aggiunta a quanto previsto per le Operazioni di Minore rilevanza, il Comitato:

- è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato;
- ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- è chiamato a rilasciare al Consiglio di Amministrazione un **preventivo parere motivato vincolante** sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

Le attività di cui ai primi due punti possono essere delegate dal Comitato ad uno o più dei suoi componenti, anche in via continuativa.

Nella formulazione dei pareri di sua competenza, relativi ad Operazioni di minore o maggiore rilevanza, il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta esterni al Comitato (di seguito Esperti Indipendenti); la verifica preventiva circa l'indipendenza degli Esperti Indipendenti chiamati ad assistere il Comitato compete a quest'ultimo unitamente all'analoga verifica preventiva dell'eventuale esperto indipendente individuato dal CA. Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti si fa riferimento, fra l'altro, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra gli stessi e le parti dell'operazione, le società dei relativi gruppi e gli amministratori delle predette società. Il Comitato ha la facoltà di indicare come Esperti Indipendenti quelli di cui si avvale la società per la medesima Operazione, purché l'incarico preveda espressamente che l'esperto assista anche e specificamente gli Amministratori Indipendenti nello svolgimento dei compiti loro spettanti ai sensi delle procedure sulle Operazioni con Parti Correlate/Soggetti Collegati. La società può fissare limiti all'ammontare di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola Operazione, se di Minore Rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di Maggiore Rilevanza.

La Funzione Istruttoria, nel caso in cui l'Operazione in esame non rientri nei casi di esclusione, deroga ovvero esenzione previsti dal presente Regolamento, trasmette al Comitato di Amministratori Indipendenti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di funzionamento del Comitato, l'informativa sull'Operazione predisposta nel corso del procedimento istruttorio unitamente agli eventuali report rilasciati nel corso delle trattative.

Il Comitato di Amministratori Indipendenti verrà informato sull'esecuzione delle Operazioni:

- i. con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza e alle Operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro, attraverso le informative al CA;
- ii. con riferimento alle Operazioni di Maggior Rilevanza attraverso la delibera che viene presa dal CA.

---

## Sezione IV

### Regole operative

---



---

## Art.13 – Istruttoria delle Operazioni

La Funzione Istruttoria, responsabile di istruire un'Operazione che non rientri tra i casi di esclusione, deroga ovvero esenzione previsti dal presente Regolamento, verifica, nella fase iniziale dell'istruttoria e non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete e della tipologia dell'Operazione, se la controparte (o le controparti potenziali) rientri (rientrino) fra i soggetti identificati nelle "Liste dei Soggetti Collegati e/o delle Parti Correlate".

Nel caso in cui l'Operazione sia riferibile ad una Parte Correlata/Soggetto Collegato, la Funzione Istruttoria verifica:

- i. l'esiguità dell'operazione e la natura di eventuale ordinarietà dell'Operazione stessa, attribuibile eventualmente solo alle Operazioni di Minore Rilevanza;
- ii. se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza;
- iii. la competenza deliberativa determinata in base alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili.

Nel caso in cui l'Operazione in esame non rientri nei casi di esclusione, deroga o esenzione previsti dal presente Regolamento, la Funzione Istruttoria attiva il procedimento istruttorio finalizzato alla predisposizione di un'informativa che evidenzia:

- i. i riferimenti alla natura della correlazione e la portata degli interessi della Parte Correlata/Soggetto Collegato nell'Operazione;
- ii. la descrizione delle caratteristiche, modalità e termini dell'Operazione;
- iii. le condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'Operazione. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, dovranno essere forniti oggettivi termini di riscontro;
- iv. il procedimento valutativo seguito;
- v. gli eventuali rischi per la società e/o il Gruppo CREDEM.

In caso di incremento degli affidamenti e più in generale delle esposizioni "in" e "fuori" bilancio verso un amministratore, un sindaco o un dirigente con responsabilità strategiche delle banche appartenenti al Gruppo, la Funzione Istruttoria al termine della delibera, in caso di esito positivo della stessa, ne fornisce evidenza agli uffici di SEG ed ERA per le opportune valutazioni finalizzate ad eventuali comunicazioni verso le Autorità di Vigilanza.

---

## Art.14 - Delibera delle Operazioni

Delibera delle **Operazioni di Minore Rilevanza**.

L'organo deliberante riceve:

- i. dalla Funzione Istruttoria un'adeguata informativa scritta, con relativa documentazione;
- ii. dal Comitato di Amministratori Indipendenti il parere non vincolante sull'Operazione corredato degli eventuali pareri resi dagli Esperti Indipendenti;
- iii. i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il CA.

L'organo deliberante approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato, sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Per le Operazioni sulle quali il Comitato di Amministratori Indipendenti ha espresso parere contrario o condizionato, la delibera deve essere accompagnata da un'analitica motivazione delle ragioni per cui viene comunque assunta e da un puntuale riscontro in merito alle osservazioni formulate dal Comitato.

Qualora l'operazione sia di competenza del CA, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa, con la precisazione che gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo ma sono esclusi da quello deliberativo.

La delibera deve in ogni caso contenere adeguata motivazione in merito a:

- i. l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la società;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

L'organo deliberante deve fornire al CA e al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle Operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (cfr. art. 19).

---

Le Operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Qualora una Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, il Comitato di Amministratori Indipendenti esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

#### Delibera delle **Operazioni di Maggiore Rilevanza.**

Il Consiglio di Amministrazione riceve:

- i. dalla Funzione Istruttoria un'adeguata informativa scritta, con relativa documentazione;
- ii. dal Comitato di Amministratori Indipendenti il parere sull'Operazione corredato degli eventuali pareri resi dagli Esperti Indipendenti;
- iii. i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il CA.

Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza non sia di competenza dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione approva l'Operazione previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La delibera deve in ogni caso contenere adeguata motivazione in merito a:

- i. l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la società;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa, con la precisazione che gli amministratori tenuti ad astenersi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo ma sono esclusi da quello deliberativo.

Qualora il Comitato abbia espresso un parere condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'Operazione a condizione che la stessa effettivamente recepisca tali rilievi così come formulati e fornisca ad essi puntuale riscontro, restando in tal caso inteso che, ai fini della procedura, non si renderà necessario il rilascio, da parte del Comitato, di un nuovo parere. In ogni caso, nell'informativa sull'esecuzione dell'Operazione, da rendere al Comitato di Amministratori Indipendenti ed al Collegio Sindacale, è fornita evidenza dell'effettivo rispetto delle eventuali condizioni apposte al rilascio del parere in esame.

Il CA deve fornire al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle Operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche (cfr. art. 19).

In caso di parere negativo da parte del Comitato sarà richiesto al Collegio Sindacale di esprimere un proprio parere in merito; il Consiglio di Amministrazione avrà quindi la facoltà di dar corso all'Operazione, anche in presenza di parere negativo rilasciato dal Comitato (ed eventualmente anche dal Collegio Sindacale), purché il compimento dell'Operazione sia sottoposto a delibera assembleare (meccanismo del cosiddetto "Whitewash"). L'Operazione non potrà essere comunque compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione.

Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, il Comitato di Amministratori Indipendenti esprime, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che poi dovrà essere sottoposta all'Assemblea, un motivato parere sull'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. In caso di parere negativo da parte del Comitato, l'Operazione non potrà essere comunque compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, esprima voto contrario all'Operazione.

## **Art.15 - Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate**

Nel caso di Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate, purché non rientranti nei casi di esenzione/esclusione, la Funzione della Capogruppo incaricata di esaminare o approvare l'Operazione deve acquisire un motivato parere non vincolante del Comitato di Amministratori Indipendenti sull'interesse del Gruppo al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere degli Amministratori Indipendenti, reso nelle modalità di cui all'art. 12, è fornito all'organo deliberante l'Operazione individuato secondo la normativa interna vigente, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione.

## **Art.16 - Delibere quadro – adozione e rendicontazione**

Ai fini del presente Regolamento è ammessa l'adozione di Delibere Quadro relative a serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate/Soggetti Collegati, adottate in conformità agli articoli precedenti. Ai fini della distinzione tra procedure applicabili (Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza), si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le singole Operazioni compiute a valere su tali Delibere Quadro non sono assoggettate alle regole previste ed illustrate nei precedenti articoli.

Le **Delibere Quadro dovranno**

- avere efficacia non superiore a un anno;
- indicare, con sufficiente determinatezza:
  - i. le Operazioni oggetto delle stesse;
  - ii. il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento;
  - iii. la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.

Ove un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Parti Correlate/Soggetti Collegati.

Fermi gli specifici obblighi informativi prescritti dalla normativa legale e regolamentare (cfr. Art. 20 - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate), le Funzioni Istruttorie dovranno fornire al CA della Società con periodicità trimestrale, anche su base aggregata, una completa informativa sull'attuazione delle operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro (cfr. art. 19).

## **Art.17 - Presidi per Operazioni concluse che generano perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 136 del TUB, per le seguenti Operazioni:

- Operazioni che generano perdite;
- passaggi a sofferenza di esposizioni;
- accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;

si applicano le procedure previste dall'art. 13 del presente Regolamento; non si applicano invece le esenzioni previste per le Operazioni di Importo Esiguo e per le Operazioni Ordinarie.

## **Art.18 - Limiti alle attività di rischio**

Le Operazioni che comportano l'assunzione di Attività di Rischio per il Gruppo Bancario CREDEM, in aggiunta ai presidi previsti nel presente Regolamento, sono oggetto di uno specifico monitoraggio volto a garantire il rispetto nel continuo dei limiti indicati nelle Disposizioni Banca d'Italia, di seguito riportati:

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%

		Altre parti correlate		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Tali limiti, riferiti ai fondi propri sia individuali di ciascuna banca del Gruppo sia consolidati, sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

In particolare, a fronte dell'individuazione di un'Operazione con Soggetti Collegati, la banca misura l'impatto della prevista Operazione ai fini del rispetto dei limiti prudenziali qualora la stessa generi Attività di Rischio.

Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario CREDEM e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dall'applicazione dei limiti prudenziali le attività di rischio tra società appartenenti al Gruppo Bancario CREDEM. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa per le quali l'autorità di vigilanza ha autorizzato la non deduzione dai fondi propri in quanto parte di un conglomerato finanziario, nonché quelle non assoggettata alla deduzione perché ricorrono le condizioni previste dall'articolo 471 CRR<sup>5</sup>.

In aggiunta ai limiti normativi declinati, è competenza del Risk Management proporre al CA un limite gestionale interno (soglia complessiva gestionale) riferito all'insieme delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo e/o delle società del Gruppo Bancario CREDEM uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti di cui sopra nel più breve tempo possibile. A tal fine la banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, su proposta del Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale, da trasmettersi a Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Capogruppo o in una società del Gruppo Bancario CREDEM, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

## **Art.19 - Comunicazioni periodiche agli organi sociali**

Fermi gli specifici obblighi informativi prescritti dalla normativa legale e regolamentare, per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro, la Funzione Istruttoria comunica all'Ufficio Segreteria Generale l'avvenuta esecuzione dell'Operazione.

### **A. Informativa immediata** per le Operazioni:

- i. di Minore Rilevanza sulle quali il Comitato di Amministratori Indipendenti abbia espresso parere negativo o condizionato; vengono singolarmente comunicate dall'Organo Deliberante al CA e al Collegio Sindacale non appena deliberate;
- ii. di Maggiore Rilevanza sulle quali il Comitato di Amministratori Indipendenti abbia espresso parere negativo o condizionato; vengono singolarmente comunicate dal CA al Collegio Sindacale non appena deliberate e deve essere fornita evidenza dell'effettivo rispetto delle condizioni indicate dal Comitato di Amministratori Indipendenti.

### **B. Informativa trimestrale** a cura della Segreteria Generale destinata al CA e al Collegio Sindacale, comprensiva:

- i. delle Operazioni di Minore Rilevanza con il dettaglio delle Operazioni concluse e le loro principali caratteristiche;
- ii. delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, con il dettaglio delle Operazioni concluse e le loro principali caratteristiche;
- iii. dell'attuazione delle Delibere Quadro, con informativa completa da parte dell'Organo Deliberante.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 575/2013.

- C. **Informativa annuale** a cura della Funzione di Risk Management, in generale sul rispetto dei limiti delle attività di rischio (e delle relative condizioni economiche) destinata al CA; tale rendicontazione è redatta per CREDEM a livello di Gruppo e per le banche del Gruppo a livello individuale, indirizzata ai rispettivi organi amministrativi.
- D. **Informativa annuale** a cura della Segreteria Generale
- per le Operazioni Esigue ed Ordinarie, per le quali è previsto un flusso informativo, anche aggregato, da parte dell'Organo Deliberante nei confronti del CA e del Comitato di Amministratori Indipendenti; **per questa specifica rendicontazione le singole Funzioni e Business Unit sono responsabili di trasmettere le informazioni sulle operazioni Esigue ed Ordinarie da loro istruite e deliberate alla Segreteria Generale, che dovrà redigere una informativa che raccoglie tutte le informazioni;**
  - per le Operazioni Infragrupo, concluse in assenza di Interessi Significativi di altri Soggetti Collegati ovvero per quelle concluse in proprio da Credem con società del gruppo bancario controllate totalitariamente, direttamente o attraverso altra società del gruppo bancario, per le quali è previsto un flusso informativo, anche aggregato, da parte dell'Organo Deliberante nei confronti del CA e del Comitato di Amministratori Indipendenti;
  - circa le informative che le società controllate portano all'attenzione dei rispettivi Consigli di Amministrazione sulle operazioni concluse con Parti Correlate/Soggetti Collegati.

Per le operazioni in materia di remunerazioni si fa rinvio alle precisazioni contenute all'art. 9.

Le predette informative consentono al Comitato di Amministratori Indipendenti, lo svolgimento di un esame ex post sull'adeguatezza delle procedure, anche al fine della loro revisione periodica, e/o sull'applicazione dei casi di esenzione.

- E. **Informativa annuale** a cura della Business Unit Commerciale (Ufficio PRD), circa le condizioni economiche (anche per il tramite degli indicatori EVA/RORAC o altri indicatori comunque coerenti alla finalità della rendicontazione stessa) applicate ai rapporti con parti correlate/soggetti collegati, nei confronti degli Amministratori Indipendenti e del Presidente del Collegio Sindacale.
- F. **Rendicontazione mensile** per le Operazioni che comportano attività di rischio, da parte della Funzione Risk Management nei confronti degli Amministratori Indipendenti e del Presidente del Collegio Sindacale. Tale rendicontazione è redatta su base individuale anche per le altre banche appartenenti al Gruppo.

---

## **Art.20 - Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate**

### **Operazioni di minor rilevanza**

Nel caso di Operazioni concluse senza il parere favorevole del Comitato di Amministratori Indipendenti, fermo quanto previsto dall'articolo 17 della *Market Abuse Regulation*, CREDEM mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico sul sito internet di CREDEM.

### **Operazioni di maggiore rilevanza**

Fermo restando quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili stabilite dall'articolo 154-bis del TUF, in occasione di Operazioni di maggiore rilevanza da realizzarsi da parte di CREDEM ovvero da parte di società controllate italiane ed estere, CREDEM dovrà predisporre il documento informativo di cui all'articolo 5 del regolamento Consob.

Fermo restando quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili stabilite dall'articolo 154-bis del TUF, qualora, nel corso dell'esercizio sociale, siano concluse da parte di CREDEM e da parte delle controllate, con una Parte Correlata Operazioni che, ove cumulativamente considerate secondo i criteri di cui all'art. 4 lettera EE., superino le soglie di rilevanza, CREDEM dovrà predisporre il documento informativo e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob. In tali casi, al fine di verificare il superamento delle soglie dimensionali, verranno considerate le sole Operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio sociale.

Resta fermo che, nel caso di superamento delle soglie di rilevanza per effetto del cumulo di più Operazioni, CREDEM può includere le informazioni richieste anche su base aggregata, per Operazioni omogenee, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del Regolamento Consob.

Il documento informativo viene messo a disposizione del pubblico entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione ovvero, qualora il CA delibere di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nell'ipotesi che il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni, il documento informativo è messo a disposizione entro quindici giorni dalla conclusione dell'Operazione o del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Al documento informativo devono essere allegati gli eventuali pareri espressi dal Comitato di Amministratori Indipendenti e/o dal Collegio Sindacale (ove previsto) nonché dagli esperti indipendenti eventualmente scelti dal Comitato di Amministratori Indipendenti e dagli esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.

Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui CREDEM ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Le società controllate devono fornire le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Qualora l'Operazione sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento in natura o un'acquisizione o cessione significativa (articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti), CREDEM:

- i. procede, ove possibile, alla pubblicazione di un unico documento informativo, contenente sia le informazioni richieste dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti sia dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
- ii. lo mette a disposizione del pubblico entro il termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili.

CREDEM deve fornire informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- i. sulle singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- ii. su altre eventuali Operazioni concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
- iii. su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società.

ai fini di quanto previsto dall'articolo 154-ter del TUF, l'informazione al pubblico sulle singole Operazioni di maggior rilevanza è inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 6, del Regolamento Consob, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

### **Delibere Quadro**

In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, CREDEM dovrà predisporre e pubblicare il documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento Consob, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata dal Regolamento Consob.

---

## **Art.21 - Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza**

CREDEM, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nel presente Regolamento mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies* co. 3 del Regolamento Emittenti.

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

---

---

## Art.22- Informativa contabile

La Segreteria Generale trasmette il dettaglio:

- delle Operazioni di maggiore rilevanza;
- delle Operazioni di minore rilevanza;
- delle Operazioni di maggiore rilevanza effettuate dalle società controllate;
- dell'attuazione delle Operazioni oggetto di specifica Delibera Quadro

al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al fine di permettere che, in aggiunta all'informativa prevista dai principi contabili internazionali, possano essere inserite le seguenti informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale relative a:

- a) singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) altre singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) modifiche o sviluppi delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante (pari o superiore al 5%) sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.

---

## Art.23- Informativa price sensitive

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del *Market Abuse Regulation*, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, almeno le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento Consob.

L'inclusione degli elementi indicati nell'art. 6, comma 1, del Regolamento Consob riguarda qualsiasi operazione con parte correlata che gli emittenti rendono nota in un comunicato price sensitive, a prescindere dalla sua eventuale maggiore o minore rilevanza e dall'applicabilità di una fattispecie di esenzione.

---

## Art.24 – Disposizioni a società controllate

Si specifica quanto segue:

- a) Comitato Amministratori Indipendenti:** il Comitato Amministratori Indipendenti istituito presso la Capogruppo è l'Organo deputato ad esprimere pareri ai sensi del presente Regolamento relativamente alle operazioni effettuate da tutte le società del Gruppo CREDEM con parti correlate e soggetti collegati, salva la riserva di competenza del Comitato Consiliare Remunerazioni di Gruppo per i provvedimenti di cui all'art. 9;
- b) Esenzioni ed esclusioni:** in relazione alla specifica operatività della società controllata, valgono, al ricorrere dei presupposti stabiliti nel presente regolamento, i seguenti casi di esenzione:
  - Operazioni Infragruppo;
  - Operazioni di importo esiguo;
  - Operazioni Ordinarie (escluse le operazioni di maggiore rilevanza), avendo come riferimento la specifica operatività della società controllata al fine della definizione dei concetti di ordinarietà dell'operazione, condizioni standard e mercato di riferimento.
- c) Limiti alle attività di rischio:** le eventuali banche estere e le società non bancarie del Gruppo sono tenute a comunicare alla Capogruppo, preventivamente, le operazioni comportanti l'assunzione di attività di rischio verso Soggetti Collegati di Gruppo, al fine di consentire la verifica nel continuo del rispetto del prescritto limite consolidato (cfr. art. 18).
- d) Iter deliberativo delle operazioni: tutte le Operazioni,** non rientranti nei casi di esenzione o esclusione di cui al presente Regolamento, **devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione** delle eventuali banche estere e delle società non bancarie del Gruppo, previo, quando richiesto, motivato parere del Comitato di Amministratori Indipendenti della Capogruppo. A tal fine, le società trasmettono all'Ufficio Segreteria Generale della Capogruppo la documentazione utilizzata per l'istruttoria dell'Operazione. La deliberazione dell'Operazione contiene adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'Operazione stessa per la società.
- e)** La deliberazione delle operazioni concluse con Credem da società del gruppo bancario controllate totalitariamente, direttamente o attraverso altra società del gruppo bancario, ed il cui importo supera la soglia fissata per le operazioni di importo esiguo, deve essere dettagliatamente motivata e riportare l'indicazione delle ragioni e dell'interesse dell'operazione.
- f) Perimetro:** ciascuna società del Gruppo fa riferimento al medesimo insieme di soggetti collegati, determinato dalla Capogruppo.



- g) Obblighi informativi verso la Capogruppo:** le società controllate, per consentire a Credem l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli artt. 11, 18 e 19. In particolare, inviano:
- flussi informativi almeno annuali relativi alle operazioni concluse;
  - entro il quinto giorno dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno uno degli indici di rilevanza, informazioni, anche su base aggregata, per Operazioni che anche cumulativamente considerate superino almeno uno degli indici di rilevanza;
- h) Obbligo di astensione:** i componenti dei consigli di amministrazione delle banche e dei soggetti abilitati (Banche, SIM e SGR) del Gruppo hanno l'obbligo – sulla scorta di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, TUB e dall'art. 6, comma 2-novies, TUF - di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi.

Le **banche italiane controllate**, ai sensi dell'art. 53 commi 4 TUB e dalla relativa disciplina attuativa ed in coerenza con le scelte adottate dalla Capogruppo nel presente Regolamento, adottano una propria procedura in materia di assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati. A tal fine ciascuna banca, come peraltro ciascuna società del Gruppo, fa riferimento al medesimo insieme di soggetti collegati, determinato dalla Capogruppo.

Inoltre, le banche italiane controllate adottano misure dirette a presidiare il rispetto dei limiti prudenziali in rapporto al totale dei fondi propri a livello individuale (cfr. art. 18), coordinandosi con le funzioni di Capogruppo competenti in relazione al tipo di rischio da assumere.

Le eventuali **società estere del Gruppo** sono tenute a coordinare le disposizioni del presente Regolamento con le normative esistenti negli ordinamenti locali. In caso di disposizioni normative incompatibili con quelle del presente regolamento, le società informano la Capogruppo al fine di coordinarsi con le competenti Funzioni e consentire l'adozione delle necessarie misure.

La Capogruppo e le Società controllate devono provvedere al censimento ed al periodico aggiornamento degli archivi delle proprie parti correlate ai sensi del principio contabile IAS 24. Dovranno far parte di tali elenchi tutti i soggetti rilevanti per lo IAS 24.

---

## Sezione V

### ART. 136 TUB

---

#### Art.25 – Obbligazioni degli esponenti bancari

L'art. 136 TUB è la norma di riferimento della disciplina concernente le obbligazioni di qualsiasi natura, contratte e gli atti di compravendita compiuti da Esponenti aziendali di una banca o da altri Soggetti Rilevanti con la banca stessa. Il perimetro di applicabilità è limitato alle società bancarie italiane del Gruppo CREDEM.

I presidi richiesti da tale disciplina sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli posti per le Operazioni con parti correlate/soggetti collegati. È pertanto fatta salva l'applicabilità, fra l'altro, delle previsioni di cui all'articolo 5, all'articolo 7, comma 1, lettere (c), (e) ed (f), nonché all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob.

---

#### Art.26 – Fattispecie rilevanti

Le fattispecie rilevanti ai sensi della disciplina delineata dall'art. 136 TUB sono tutte le obbligazioni contratte e gli atti di compravendita compiuti, direttamente od indirettamente, da un Esponente aziendale di una banca del Gruppo o dagli altri Soggetti Rilevanti con la banca nella quale l'Esponente aziendale riveste l'incarico.

Rileva pertanto ogni rapporto giuridico fonte di obbligazioni che si instauri tra l'Esponente aziendale e la banca, ad esempio rapporti di finanziamento, contratti di consulenza, mandati professionali, contratti di locazione, contratti di compravendita.



Restano esclusi dall'applicazione della presente disciplina solo i servizi bancari che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, la sottoscrizione di obbligazioni ecc.), nonché l'emissione o il rinnovo di carte di credito non revolving (in quanto fattispecie del tutto assimilabile ai mezzi di pagamento), laddove gli stessi siano resi ai Soggetti Rilevanti di cui all'art. 4 a condizioni standardizzate in uso per i clienti o i dipendenti.

---

### **Art.27 – Delibera ai sensi dell'art. 136 TUB**

L'assunzione di obbligazioni da parte di un Soggetto Rilevante ex art. 136 TUB deve essere oggetto di una deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Pertanto, gli altri Organi o Funzioni ai quali è di regola conferito il potere decisionale dalla normativa interna della banca si astengono e rimettono la decisione al Consiglio di Amministrazione.

È esclusa la possibilità di:

- dare esecuzione a operazioni rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB prima dell'esaurimento di tutte le fasi sopra descritte;
- ricorrere alla ratifica successiva di operazioni rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB.

---

## **Sezione VI**

### **Controlli**

---

#### **Art.28 – Controlli**

La vigilanza sulla conformità del presente Regolamento ai principi indicati dalla normativa di riferimento nonché sulla sua osservanza è effettuata dal Collegio Sindacale che ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del Codice Civile ovvero dell'articolo 153 del TUF.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle attività di propria competenza, vigila sulle possibili elusioni della disciplina, dovute ad esempio a frazionamenti di operazioni che consentano di beneficiare, nonostante il valore complessivo delle operazioni stesse, dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità.

I controlli di primo livello sull'applicazione del presente Regolamento di Gruppo sono in carico all'ufficio Segreteria Generale e al Servizio Crediti di CREDEM, nonché alle altre competenti Funzioni designate presso la Capogruppo e le Società controllate.

CREDEM in qualità di Capogruppo formalizza un'apposita politica interna in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati, finalizzata a garantire un adeguato sistema dei controlli interni, così come declinato nelle stesse Disposizioni Banca d'Italia.

---

## **Sezione VII**

### **Disposizioni relative all'Art. 88 della direttiva (UE) 2013/36**

---

#### **Art.29 – Prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate**

L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), prevede che "i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta", introducendo a tal fine una specifica definizione di parte correlata nella quale rientrano:

- i membri dell'organo di gestione" per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
  - il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
  - un'entità commerciale nella quale un soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo o il suo familiare stretto di cui al precedente allinea detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone
-

possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

La definizione come sopra individuata si applica ai soli Esponenti delle Banche del Gruppo e la relativa disciplina - che trova applicazione nei termini previsti dall'atto di recepimento della disposizione nell'ordinamento italiano<sup>6</sup> - introduce l'obbligo di predisporre, per i prestiti concessi da ciascuna banca del Gruppo ai suoi soggetti rientranti nelle fattispecie dalla stessa contemplate, adeguata documentazione da rendere disponibile su richiesta all'Autorità di Vigilanza.

Le operazioni rientranti nel perimetro delineato dalla normativa sopra richiamata, qualora non già ricomprese in fattispecie significative ai sensi della disciplina in tema di Parti Correlate Soggetti Collegati e Soggetti rilevanti ex art. 136 TUB declinata nel presente Regolamento:

- non sono sottoposte a procedure rafforzate di delibera ex ante;
- non sono incluse nei limiti prudenziali;
- non sono soggette a segnalazioni di vigilanza, né ad obblighi di rendicontazione.

Le modalità operative di attuazione delle disposizioni sopra descritte sono definite all'interno di specifico paragrafo contenuto nel Manuale Operativo.

---

## ALLEGATI

### Allegato 1 - Società del Gruppo in perimetro

Credito Emiliano S.p.A.  
 Credem – Euromobiliare Private Banking S.p.A.  
 Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.  
 Euromobiliare Advisory SIM S.p.A.  
 Euromobiliare Fiduciaria S.p.A.  
 Credem Private Equity S.p.A.  
 Credemfactor S.p.A.  
 Credemleasing S.p.A.  
 Avvera S.p.A.  
 Magazzini Generali delle Tagliate S.p.A.  
 Credemtel S.p.A.  
 Credemvita S.p.A.  
 Credemassicurazioni S.p.A.

### Allegato 2 - Riferimenti normativi esterni

Provvedimenti	Descrizione
art. 2391-bis del Codice civile	Operazioni con parti correlate
Regolamento Consob 17221 e successive modificazioni, relative Comunicazioni Consob e Codice approvato dal Comitato per la Corporate Governance	"Regolamento operazioni con Parti Correlate"
D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico Bancario"	Art. 53 co. 4 "Vigilanza regolamentare", art. 136 "Obbligazioni degli esponenti bancari";

<sup>6</sup> per le nuove operazioni concesse, o all'atto del rinnovo di quelle esistenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione (31.01.2022)

---

Circolare 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Cap. 11	"Disposizioni di vigilanza per le Banche"
Circolare 229 Tit. II – Cap. 3 Obbligazioni degli Esponenti, per le parti in vigore	"Istruzioni di vigilanza per le Banche"
Art. 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V)	In materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate, recepita con l'atto di emanazione del 35° Aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013